**STATUTO DI SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’**

**LIMITATA**

**Articolo 1**

**Denominazione**

**1.** È costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione

sociale di "…….. S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica”.

**Articolo 2**

**Oggetto**

**1.** La società ha per oggetto la pratica e la propaganda dell’attività sportiva equestre, e, a tal fine,

può partecipare a gare, tornei, campionati; può, inoltre, sotto l’egida e con l’autorizzazione della

Federazione Italiana Sport Equestri (in seguito per brevità Fise)**,** indire manifestazioni e gare;

istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla

diffusione ed alla pratica dello sport equestre**;** svolgere attività didattica per l’avvio,

l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre.

2. La Società nella pratica dell’attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regolamenta

l’apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della

FISE, in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.

3. La società procederà alla propria affiliazione alla FISE. Con l’affiliazione, la società accetta

incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni

statutarie della FISE e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi

competenti della FISE stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità

federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività

sportiva.

4. La società potrà, inoltre, per il miglior raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi:

- svolgere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale;

- gestire, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all’estero impianti sportivi, circoli equestri,

agriturismo, allevamenti di cavalli, organizzare corsi relativi alla preparazione all’attività sportiva,

allestire manifestazioni in genere;

- realizzare la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l’edizione e la diffusione sia in proprio che

per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi

attività comunque connessa alle precedenti.

5. La Società per effetto dell’affiliazione alla Federazione, riconosce i tesserati che fanno parte della

F.I.S.E. che sono rappresentati da:

a) cavalieri patentati autorizzati a montare;

b) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;

c) ufficiali di gara e segretari di concorso;

d)dirigenti federali;

e) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;

f) soci benemeriti;

g) ***cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute*** ~~proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei cavalli che partecipano a manifestazioni~~

~~riconosciute~~;

h) direttori di campo e costruttori di percorso;

i) soci sostenitori.

6. La società, con l’affiliazione alla F.I.S.E., deve garantire ai tesserati della Federazione quanto

loro necessario per l’esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri Soci. ***Con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, sono convocate le assemblee degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei cavalieri proprietari dei cavalli e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. I verbali delle suddette riunioni sono custoditi dalla Società che ne cura la trasmissione alla FISE, per il costante aggiornamento degli atti federali.***

7. I ***cavalieri proprietari dei cavalli*** ~~proprietari dei cavalli iscritti nei ruoli della F.I.S.E., purchè tesserati con la Federazione~~ potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

8. Il tutto con esclusione delle attività:

- riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno

affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità;

- in contrasto diretto con le finalità statutarie della FISE

9. La società potrà, infine, per raggiungere lo scopo sociale:

a) rilasciare fideiussioni, avalli e garanzie di qualsiasi genere e compiere tutte le operazioni

mobiliari ed immobiliari , industriali, commerciali connesse e relative direttamente o indirettamente

a siffatta gestione;

b) assumere interessenze e partecipazioni in altre società o aziende commerciali sia direttamente

che indirettamente, purché il possesso di tali interessenze e partecipazioni non costituisca la sua

attività prevalente od esclusiva, né si ponga in contrasto con la normativa.

**Articolo 3**

**Sede e domiciliazione dei soci**

**1.** La società ha sede in (…..)

2. La sede sociale può essere trasferita a qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice

decisione dell’Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’Ufficio delle

Imprese. Spetta invece all’Assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in altro Comune

diverso da quello indicato.

3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. E’

onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza di indicazione del

domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

**Articolo 4**

**Durata**

1.**.** La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con decisione

dell’assemblea dei soci

**Articolo 5**

**Capitale**

**1** Il capitale sociale è di euro …….. (…..) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

2. Le quote sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti ma attribuiscono a tutti i soci

gli stessi diritti

**Articolo 6**

**Aumento del capitale sociale**

1. La società potrà aumentare il capitale sociale solo mediante nuovi conferimenti.

2. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di

beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione

economica, comprese le prestazioni d'opera e di servizi di soci a favore della società.

3. Il conferimento potrà anche essere effettuato attraverso la prestazione di una polizza di

assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi

assegnato, gli obblighi assunti dal socio verso la società.

4. L'aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e 2481 -

bis, c.c.

**Articolo 7**

**Riduzione del capitale sociale**

1. La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e

2481-bis, c.c.

2. Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo,

può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'ari. 2482-bis,

comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

**Articolo 8**

**Finanziamenti dei soci**

1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto

capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di

trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva

diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla

vigente normativa.

**Articolo 9**

**Partecipazioni sociali**

1. Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi né rivalutabili. Sono ammessi

trasferimenti delle quote sociali esclusivamente per successione a causa di morte.

**Articolo 10**

**Trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte**

1. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte ;salvo il diritto di gradimento

da parte degli altri soci.

2. In tal caso, gli eredi od i legatori del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata

inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella

titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte.

3. Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede od il legatario non potrà essere iscritto

nel libro dei soci, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi

inerenti, alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

4. In caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per

successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un

rappresentante comune.

**Articolo 11**

**Decisioni dei soci**

1. Le decisioni dei soci, possono essere adottate mediante delibera assembleare oppure mediante

consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per scritto ai sensi dell'art. 2479 c.c.

2. I soci decidono sugli argomenti che uno o più Amministratori o almeno un terzo dei soci

sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

3. Ogni socio, iscritto nel libro dei soci ha diritto di partecipare alle decisioni, fermo restando che il

socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

4. Le decisioni, devono essere adottate a mezzo di delibera assembleare, quando abbiano ad oggetto:

- le modifiche dello statuto;

- la modifica dell'oggetto sociale;

- la modifica dei diritti dei soci;

-l'eventuale assunzione di partecipazioni da cui derivi una responsabilità illimitata delle obbligazioni

della società partecipata;

- lo scioglimento anticipato della società, nomina, revoca e sostituzione del liquidato nonché i criteri

di svolgimento della liquidazione;

-le modifiche alle determinazioni assunte ai sensi dell'ari. 2487 c.c. nonché nell'ipotesi prevista

dall'art. 2482 bis, comma 4. c.c. e, in ogni caso, quando richiesto da uno o più Amministratori o da

un almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto,

5. In tutti i restanti casi, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta sulla

base del consenso espresso per iscritto.

6. Quando la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal

quale deve risultare il relativo argomento, viene predisposto da uno o più Amministratori o da tanti

soci che rappresentino almeno un terzo della compagine sociale.

7. II suddetto testo deve essere sottoposto all'attenzione di ciascun socio a mezzo di lettera

raccomandata da spedirsi al domicilio risultante dal libro dei soci.

8. II socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo

predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

9. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati o almeno la

maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione

proposta.

10. Nel caso invece in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun

socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli

Amministratori o dei soci di minoranza.

11. II relativo consenso viene prestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal

quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

12. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia

espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente

identico

13. Le decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per

iscritto sono prese in ogni caso con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i

quattro quinti dei soci.

**Articolo 12**

**Assemblea**

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in

Italia.

2. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima

dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

3. L'assemblea sarà validamente costituita, anche se non convocata in conformità alle precedenti

disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intera compagine sociale e tutti gli

Amministratori e Sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si

opponga alla trattazione dell'argomento.

4. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario

che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea,

accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle

votazioni.

5. II Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la

legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

6. L'assemblea può essere tenuta in Videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui

o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di

buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al

presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo

svolgimento dell'adunanza e di costatare e proclamare i risultati della votazione.

7. Deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione.

8. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno.

9. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio mediante

delega scritta.

10 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un

Segretario, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio.

11. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al

voto.

12. Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea qualunque sia il valore della quota posseduta.

13. Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni,

richiedono diverse specifiche maggioranze.

**Articolo 13**

**Amministrazione**

1. La società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero

determinato all'atto della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, anche per singole materie. Qualora

vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di

esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione

2. La scelta dell'organo amministrativo è demandata all'assemblea.

3. L'organo amministrativo può essere eletto fra i soci e fra i non soci.

4. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai

soci al momento della nomina.

5. Sono rieleggibili.

6. Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni

sportive dilettantistiche nell'ambito della FISE.

7. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il

nuovo organo viene ricostituito.

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a

sostituirli; gli Amministratori, così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

9. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

della società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per

l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione soltanto di quelli che la legge

espressamente riserva ai soci.

10. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o

categorie di atti, determinandone i poteri.

11. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, un

emolumento annuo nella misura stabilita dalla decisione dei soci all'atto della loro nomina o

successivamente e comunque che non potrà essere superiore ai limiti di cui all’art. 10 del d.lgs.

460/97;

12. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il

nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

13. Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari da parte degli organi della

FISE non potranno esercitare la loro funzione per tutto il periodo della inibizione.

**Articolo 14**

**Consiglio dì amministrazione**

1. Qualora l'amministrazione della società sia tenuta dal Consiglio di Amministrazione, esso è

composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri ed elegge fra questi un

Presidente ove non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina.

2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire in forma di collegio oppure

mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. In tali due ultime ipotesi la

procedura non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurata a ciascun amministratore il diritto

di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La

decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più

documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli

amministratori. Il procedimento deve concludersi entro giorni quindici dal suo inizio o nel diverso

termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell’ultima dichiarazione

pervenuta nel termine prescritto.

3. Ogni Amministratore ha il diritto di informazione e di partecipazione alla formazione della

volontà del Consiglio.

4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese con il voto favorevole della

maggioranza degli Amministratori in carica e devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli

Amministratori, conservato a cura della società..

5. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori qualsiasi mezzo

idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

6. L'avviso deve pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per 'adunanza e deve contenere

data, luogo e ora della riunione, nonché 'ordine del giorno.

7. Il Consiglio sì riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché n territorio italiano.

8. Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide, anche senza formale

convocazione, quando intervengono comunque tutti i consiglieri in carica.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o

videoconferenza, secondo le regole già previste per l'assemblea dei soci.

10. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza

effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la

maggioranza assoluta, dei voti presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

**Articolo 15**

**Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dell'organo

amministrativo prescelto dai soci, all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di

Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente nel caso di amministrazione

disgiuntiva ai sensi dell'ari 2257 c.c., a tutti gli Amministratori congiuntamente in caso di

amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c.

2. La rappresentanza della società può essere attribuita anche ai direttori, agli institori e ai

procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

3. Spetta infine ai liquidatori in caso di liquidazione della società.

**Articolo 16**

**Collegio sindacale**

1. La società nomina il Collegio Sindacale od il revisore se richiesto dalla legge o con decisione dei

soci.

2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nei casi di obbligatorietà della

nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il

Ministero di Giustizia. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, il

solo Presidente del Collegio sindacale deve essere scelto tra quelli iscritti al registro istituito presso

il Ministero di Giustizia.

3. Il Presidente del Collegio è scelto dall'assemblea dei soci.

4. La durata in carica dei membri del Collegio Sindacale è di tre anni.

5. Sono attribuiti al Collegio Sindacale i poteri di cui agli arti, 2403 e 2403 bis

6. Si applicano ai Sindaci le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c.

7. II Collegio Sindacale, quando è obbligatorio, esercita anche le funzioni di controllo contabile

previste dall'art. 2409 ter c.c.

**Articolo 17**

**Recesso dei soci**

1. Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle

decisioni riguardanti; a) il cambiamento dell'oggetto sociale; b) il cambiamento del tipo di società; e)

la decisione di fusione o di scissione della società: d) la revoca dello stato di liquidazione; e) il

trasferimento della sede della società all'estero; f) il compimento di operazioni che comportino una

sostanziale modifica dell'oggetto della società; g) il compimento di operazioni che determinino una

rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c.; h)

l'aumento di capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi; i) la modifica dei

diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c.. qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e

il presente statuto lo consenta.

2. Il recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3. II socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo

mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta dì ritorno.

4. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione nel libro delle

decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio

recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre

30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio

6. II recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della

società.

7. II recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di. efficacia se la società revoca la

delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

**Articolo 18**

**Esclusione**

ll socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze: a) la dichiarazione

di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio;

b) il compimento di atti dannosi per la società nell'esclusivo perseguimento di un fine estraneo

all'attività sociale esercitata o di un interesse proprio o di un famigliare o convivente;

2 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza

dei soci presenti. Nel computo della maggioranza richiesta non va considerata la presenza del socio

interessato dal procedimento.

3 L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo la

spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio

arbitrale; In caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione

del collegio arbitrale.

4. Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui sopra,

decorrono i termini di cui all'ari. 2473 C.C. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

**Articolo 19**

**Liquidazione delle partecipazioni sociali**

1. Nei casi di morte del socio, di recesso e di esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate per un

importo pari al loro esclusivo valore nominale versato al momento della sottoscrizione della quota.

2. Ai sensi dell'art. 2473-bis C.C. è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del

capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione

della partecipazione,l'esclusione perderà ogni effetto.

**Articolo 20**

**Esercizio sociale e bilancio**

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di

esercizio. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme dì legge, è presentato ai soci entro 120

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari

esigenze della società lo richiedano.

3. La società, non avendo finalità lucrative, non potrà in alcun modo, neanche in forma indiretta,

distribuire utili ai soci.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere interamente reinvestiti

nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche esplicitamente

individuate nell'art. 4.

**Articolo 21**

**Scioglimento e liquidazione della società**

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e

provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri.

3. II patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ad altre associazioni o società sportive con fini

analoghi a quelli dell'ente, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 22**

**Clausola compromissoria**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società dovrà essere risolta

da un Arbitro nominato da un terzo estraneo alla società o, in mancanza, dal Presidente del

Tribunale ove ha sede la società.

2. Le statuizioni dell'Arbitro vincoleranno irrevocabilmente le parti.

3. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione

dell'arbitro.

4. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la

procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

**Articolo 23**

**Disposizioni applicabili**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento, oltre alle norme previste dal

codice civile anche alle disposizioni vigenti contenute nello statuto della FISE, quelle emanate dal

Coni nonché le disposizioni emanate dai competenti organi federali, per quanto compatibili.